

18 APR 2019

10861.19

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 9098/2014

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Presidente - Cron. 10861

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere - Ud. 20/02/2019

Dott. FEDERICO DE GREGORIO

- Consigliere - CC

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9098-2014 proposto da:

BOCCI SAVERIO, BELLARDI MARCO, BIANCHI EMANUELA, BIUSO
 CLAUDIO, BRANNO MARCO, BURGIO ANTONELLA, DE GIUSTILI
 FRANCA, DE VITI MARINA, DI LEO DANIELA, DI MATTIA
 MARISA, DI SAVERIO MAURIZIO, FAGIOLO AGNESE, FERRARA
 FRANCESCA, GIANCASPRO MARIA CRISTINA, LA ROCCA
 ANNAMARIA, LEHNER ALESSANDRA, LIBEROTTI MASSIMO, LIOTTA
 ANGELO, MARZANO MONICA, MASTRACCO GIANCARLO, MESSINA
 CASTILLO ENZA MARIA, MONI STEFANO, MORDENTE MARCO,
 NARDI OTTAVIO, ONORATO FRANCESCO, ORTENZI NORMA,
 PICCHI CRISTIANA, REALI ANDREA, ROSCIOLI DONATELLA,
 SABATUCCI LORETTA, SALA GABRIELLA, SCIPIONI
 ALESSANDRA, SPURI ZAMPETTI ARIANNA, TOLOMEO MARCELLO,

2019

673

ZACCAGNINI ALESSANDRA, ZOCOLI STEFANIA, tutti
elettivamente domiciliati VIA FABIO MASSIMO 45, presso
lo studio degli avvocati GIOVANNI PELLETTIERI e ROSA
TRONCELLITI, che li rappresentano e difendono;

- ricorrenti -

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli
avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI,
che la rappresentano e difendono;

- controricorrente -

nonchè contro

FALLIMENTO TILS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, TILS HOLING
S.P.A. ;

- intime -

avverso la sentenza n. 1652/2013 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 30/03/2013 R.G.N. 6576/2009.





RILEVATO CHE

Il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della domanda presentata dai ricorrenti ed avente ad oggetto: l'accertamento della natura simulata dei contratti stipulati dalla Telecom Italia con Tils Holding s.p.a. e TILS s.p.a. e di tutti gli atti ad essi conseguenti; la declaratoria dell'illiceità degli stessi; l'ordine di ripristino dei rapporti di lavoro dei ricorrenti in capo alla Telecom, nello stato di fatto e di diritto in cui versavano al momento della cessione di azienda, fatto salvo l'adeguamento normativo e contrattuale intervenuto nel frattempo. In via subordinata i ricorrenti avevano chiesto di ordinare la ricostituzione dei rapporti alla Telecom Italia Learning Service s.p.a. (se ed in quanto possibile la sua ricostituzione ad opera della Telecom s.p.a.).

Il Tribunale ha accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, giacché i ricorrenti avrebbero unicamente richiesto di conoscere l'identità del datore di lavoro ai fini retributivi, delle mansioni, della stabilità reale e delle prospettive di crescita.

Ha affermato che il lamentato trasferimento del pacchetto di maggioranza o di controllo non incide sulla soggettività giuridica della società e non integra un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. ed ha accertato che nella fattispecie non si era verificata alcuna modifica del rapporto di lavoro, essendo tutti i rapporti rimasti in capo alla stessa struttura societaria, ossia alla TILS s.p.a.

FB

2- Avverso la suddetta sentenza hanno proposto gravame i lavoratori, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda. Resisteva la Telecom Italia s.p.a.

Le società Tils restava contumace.

Con sentenza depositata il 30.3.13, la Corte d'appello di Roma dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla posizione di Muro Posati e respingeva per il resto il gravame, escludendo che la dedotta cessione del pacchetto azionario da Telecom a TILS concretasse un trasferimento di azienda.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i lavoratori, affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono le società con controricorso.



CONSIDERATO CHE

Il ricorso è infondato in quanto il trasferimento dell'intero pacchetto azionario da Telecom a TILS non configura di per sé un trasferimento di azienda.

Ed invero, come affermato da questa Corte, il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma solo modifica gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettività giuridica di ogni società anche se totalmente eterodiretta (Cass. n. 6131\13, Cass. n. 9251\07).

In ogni caso anche ove volesse intendersi il trasferimento del pacchetto azionario come trasferimento di azienda (del 2002- costituzione TILS- e 2006 - vendita dell'intero pacchetto azionario a TILS) esso risulterebbe non impugnato, come notato dalla sentenza impugnata e come del resto richiesto dall'art. 32, comma 4, lett. c) L. n.183\2010.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi, € 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 20 febbraio 2019

Il Presidente

(dr. Giuseppe Bronzini)

Depositato in Cancelleria



oggi, 18 APR 2019

IL CANCELLIERE

Dott. Caristo Luca Dionigi